



La Convenzione di Washington – CITES e l'attività del Corpo Forestale dello Stato

Parma, 17 ottobre 2013



Dal 1975 una Convenzione in ambito ONU, denominata Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, regola il commercio di animali, piante e di loro prodotti derivati, mirando a garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione dell'ambiente.

Una delle principali cause dell'estinzione in natura di numerose specie di animali e piante è infatti il commercio. Pertanto proprio tramite il controllo degli scambi commerciali la CITES (sigla con cui è comunemente conosciuta la Convenzione di Washington, ossia *Convention on International Trade of Endangered Species of wild Fauna and Flora*) intende contenere una delle cause di estinzione.




E' stato stimato dal Traffic - organizzazione fondata nel 1976 per il monitoraggio del commercio internazionale di animali e piante - che ogni anno vengono commerciati legalmente animali e piante per un valore di oltre 6 miliardi di dollari americani: se si considerano anche i proventi ricavati dalle attività illegali, ancora molto diffuse in questo settore, ci rendiamo conto della grande importanza del commercio di animali e piante nelle economie nazionali di tutti gli Stati della Terra


Le finalità della CITES sono comprese nell'attività del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e attualmente aderiscono alla Convenzione 175 Stati.

La CITES

...interessa un numero crescente di paesi



I 175 paesi in cui è attuata la CITES per regolamentare il commercio internazionale delle risorse selvatiche



La CITES: principi ispiratori

- ð *Il commercio costituisce una delle cause principali della riduzione in natura di molte specie animali e vegetali*
- ð *Una equilibrata e ragionevole utilizzazione delle specie animali e vegetali favorisce invece la tutela delle risorse naturali*
- ð *Le popolazioni locali, spesso in grave stato di povertà, possono ricevere utili profitti che in parte possono essere reinvestiti negli stessi programmi di conservazione*
- ð *In questo modo viene assicurato il mantenimento del loro capitale naturale, che è anche economico*
- ð *Il commercio è pertanto utile alla conservazione: "l'uso sostenibile" delle specie animali è il principio guida della CITES*

La CITES: una necessità

- *Esistono più di 13.000 specie di mammiferi e uccelli, migliaia di specie di rettili, di anfibi e di pesci, milioni di invertebrati e circa 250.000 piante superiori.*
- *L'estinzione di una specie fa parte dell'evoluzione naturale, ma, negli ultimi decenni **le attività umane** hanno causato la **scomparsa** di una enorme quantità di specie animali e vegetali, smisurata rispetto al passato, tra cui 17 specie o sottospecie di ORSI, 5 di LUPI e VOLPI, 4 di FELINI, 10 di BOVINI, OVINI e CAPRINI o ANTILOPI, 5 di CAVALLI, di ZEBRE e di ASINI e 3 di CERVI.*
- *Con la crescita della popolazione umana, la diffusione di molte specie si è ridotta a causa della **distruzione degli ambienti** e del loro accresciuto sfruttamento.*



Percezione della CITES



Percezione del pubblico...

delle amministrazioni...



dei commercianti...




Nella attività legata al commercio di animali e piante è facile riconoscere che esistono Stati esclusivamente esportatori (produttori), Stati esclusivamente importatori (consumatori o trasformatori) e Stati insieme esportatori ed importatori. **L'Italia si colloca fra i principali Stati importatori in quanto esiste una consistente attività di trasformazione legata soprattutto al settore della moda, ma anche al collezionismo di specie rare ed al settore degli animali di compagnia non tradizionali (in particolare rettili) .**





Si va dall'industria dell'abbigliamento e degli accessori - settore con il più alto tasso di utilizzazione commerciale nei riguardi delle specie animali, fra cui felidi, mustelidi, coccodrilli, lucertole e varani, animali da lana pregiata (vigogna, guanaco) - a quella farmaceutica - con l'estrazione da animali e piante di particolari principi attivi e sostanze, all'industria cosmetica e alimentare (zuppe di tartaruga, zampe di rana, storione).



Non è poi da trascurare il settore del commercio del legno, spesso fonte prioritaria di reddito per molti Stati dell’Africa e dell’Asia, la attività venatoria, l’artigianato (oggetti in tartaruga, corallo, avorio, conchiglie, ali di farfalle) e l’industria dello spettacolo.

Un altro settore di importanza rilevante è rappresentato dal collezionismo di animali e piante: è la attività che allo stato attuale risulta essere fra le più difficili da controllare e l’illegalità del commercio ha raggiunto in ogni parte del mondo dati allarmanti: la ricerca di un esemplare raro porta inevitabilmente ad un continuo rialzo del suo valore economico.



Le Grandi vie del commercio mondiale di specie CITES

Principali regioni esportatrici

America del sud
America centrale
Africa
Asia



Principali regioni importatrici

America del nord
Europa
Medio-Oriente
Asia orientale

Principali regioni importatrici & esportatrici

Asia
Africa australe
Europa orientale

Come funziona la CITES




Come funziona la CITES

- La Conferenza delle Parti adotta delle **risoluzioni** che guidano l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e delle **decisioni** che dettano istruzioni a breve termine



Come funziona la CITES

- La Convenzione e i suoi Annessi sono vincolanti ma una **legislazione nazionale** è necessaria per l'applicazione delle disposizioni negli Stati Parte



Come funziona la CITES

- Una legislazione nazionale per l'applicazione della Convenzione deve almeno prevedere:
 - **La designazione** di un organo di gestione e di una autorità scientifica
 - **Il divieto** di commercio di tutti gli specimen CITES in violazione della Convenzione
 - **Le sanzioni** per il commercio illegale
 - **La confisca** degli specimen posseduti e commercializzati illegalmente

Come funziona la CITES

- **L'organo di gestione** cura gli aspetti amministrativi dell'applicazione della Convenzione (legislazione, permessi, rapporti annuali e biennali sul commercio, consultazioni con gli altri organismi CITES, etc.)




Come funziona la CITES

- **L'autorità scientifica** deve pronunciarsi sul commercio non pregiudizievole per la sopravvivenza della specie;
- deve esprimere pareri sugli aspetti scientifici dell'applicazione della Convenzione e sulla vigilanza del commercio nazionale



LE APPENDICI DELLA CITES

Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base a detta Convenzione, che si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, in tre categorie ed elencate in tre "Appendici".





Come funziona la CITES

- Le specie tutelate dalla CITES sono classificate suddivise in tre Appendici:
 - **Appendice I**
 - Specie in pericolo d'estinzione
 - **Appendice II**
 - Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l'eccessivo sfruttamento
 - Specie simili a quelle già iscritte nelle Appendici I e II
 - **Appendice III**
 - Specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la loro tutela in quel Paese



Come funziona la CITES

- **Appendice I:**
 - Commercio internazionale (a fini commerciali) generalmente **vietato**
- **Appendice II:**
 - Commercio internazionale **autorizzato ma sottoposto a controllo**
- **Appendice III:**
 - Commercio internazionale autorizzato **ma controllato**
 - (generalmente meno restrittivo dell'Appendice II)




Come funziona la CITES

- **Appendice I**
 - Quasi 530 specie animali e circa 300 specie vegetali
- **Appendice II**
 - Oltre 4.400 specie animali e piu' di 28.000 specie vegetali
- **Appendice III**
 - Circa 240 specie animali e circa 40 specie vegetali



Come funziona la CITES

- La Conferenza delle Parti è il solo organo a decidere sulle variazioni delle Appendici I e II
- Per essere adottate, le proposte di emendamento alle Appendici devono ottenere la maggioranza dei due-terzi delle Parti. Solo le Parti possono presentare proposte di emendamenti alle Appendici.





Come funziona la CITES

- La CITES regola l'esportazione, la riesportazione e l'importazione di animali e piante vive o morte e loro parti o prodotti derivati (solo le specie iscritte negli Allegati)
- I controlli si basano su un sistema di permessi e certificati che vengono rilasciati a certe condizioni, che devono essere presentati in uscita del paese o in entrata
- Per le specie iscritte negli Allegati I e II, la condizione più importante è che il commercio internazionale non sia nocivo alla sopravvivenza delle specie in natura

Come funziona la CITES


- Sono previste disposizioni particolari per:
 - Gli oggetti personali e ad uso domestico
 - Gli specimen pre-Convenzione
 - Gli specimen allevati in cattività e riprodotti artificialmente
 - L'utilizzo per scopi scientifici
 - Le mostre itineranti





Come funziona la CITES

- I documenti CITES sono standardizzati a livello:
 - di formato
 - di compilazione & terminologia
 - di informazioni
 - di durata di validità
 - di procedura di rilascio
 - di procedura di approvazione

 CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA		PERMIT/CERTIFICATE No. _____		Original											
		<input type="checkbox"/> EXPORT <input type="checkbox"/> RE-EXPORT <input type="checkbox"/> IMPORT <input type="checkbox"/> OTHER: _____		2. Valid until _____											
3. Importer (name and address) _____ 3a. Country of import _____			4. Exporter(s)-importer (name, address and country) _____ Signature of the applicant _____												
5. Special conditions _____ <small>For live animals, the permit or certificate is only valid if the transport conditions conform to the Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations.</small>			6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority _____												
7a. Purpose of the transaction (see reverse) _____		7b. Security stamp no. _____													
8. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant		9. Description of specimens, including identifying marks or numbers (taglines, if any)		10. Appendix no. (see reverse)	11. Quantity (including unit)										
12. Country of origin *		Permit no.	Date	12a. Country of last receipt	Certificate no.										
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***		Date	Date	Date	12c. No. of the operation ** or date of acquisition ***										
12. Country of origin *		Permit no.	Date	12a. Country of last receipt	Certificate no.										
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***		Date	Date	Date	12c. No. of the operation ** or date of acquisition ***										
12. Country of origin *		Permit no.	Date	12a. Country of last receipt	Certificate no.										
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***		Date	Date	Date	12c. No. of the operation ** or date of acquisition ***										
12. Country of origin *		Permit no.	Date	12a. Country of last receipt	Certificate no.										
12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***		Date	Date	Date	12c. No. of the operation ** or date of acquisition ***										
* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated (only in case of re-export) ** Only for specimens of Appendix I species bred in captivity or artificially propagated for commercial purposes *** For pre-Convention specimens															
13. This permit/certificate is issued by: _____ Place _____ Date _____ Security stamp, signature and official seal _____															
14. Export endorsement _____			15. Bill of Lading/Air waybill number _____												
<table border="1"> <tr> <th>Block</th> <th>Quantity</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> </table>		Block	Quantity	A		B		C		D		Port of export _____		Date _____	
Block	Quantity														
A															
B															
C															
D															
		Signature _____		Official stamp and title _____											



Come funziona la CITES

- Ci sono quattro tipi di documenti CITES:
 - Permesso di esportazione
 - Permesso d'importazione
 - Certificato di riesportazione
 - Altri certificati

CITES CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

PERMIT/CERTIFICATE No. _____

EXPORT
 RE-EXPORT
 IMPORT
 OTHER:

2. Valid until _____

3. Impetal (name and address) _____

4. Export (re-export) (name, address and country) _____

5a. Country of export _____

5. Special conditions _____

6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority _____

For live animals, this permit or certificate is only valid if the transport conditions conform to the Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations.

5a. Purpose of the transaction (see reverse) _____

5b. Security stamp no. _____

6A. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant			7. Description of specimens, including identifying marks (if number of specimens / lot)	10. Appendix no. and section (see reverse)	11. Quantity (including unit)	11a. Total weight
A			9.	10.	11.	11a.
12. Country of origin *	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no.	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
B			9.	10.	11.	11a.
12. Country of origin *	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no.	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
C			9.	10.	11.	11a.
12. Country of origin *	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no.	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***
D			9.	10.	11.	11a.
12. Country of origin *	Permit no.	Date	12a. Country of last re-export	Certificate no.	Date	12b. No. of the operation ** or date of acquisition ***

* Country in which the specimens were taken from the wild, based on captivity or artificially propagated (only in case of re-export)
 ** Only in specimens of Appendix I species bred in captivity or artificially propagated for commercial purposes
 *** For pre-Convention specimens

13. This permit/certificate is issued by: _____

Place _____ Date _____ Security stamp, signature and official seal _____

14. Export endorsement _____ 15. Bill of Lading/Air waybill number _____

Block	Quantity	Place of export	Date	Signature	Official stamp and title
A					
B					
C					
D					





Come funziona la CITES

Permesso d'esportazione

- I permessi di esportazione sono rilasciati dall'organo di gestione, solo quando l'autorità scientifica ha dichiarato che l'esportazione proposta **non sarà nociva** alla sopravvivenza della specie
- L'organo di gestione deve aver accertato che gli specimen sono stati **acquisiti legalmente**
- L'organo di gestione deve avere garantito che gli esemplari vivi saranno trasportati **in modo di evitare il rischio di sofferenza, di malattia, o maltrattamento**

Come funziona la CITES

Permesso d'importazione

- (Applicabile solo agli specimen dell'Appendice I)
- Il permesso d'importazione viene rilasciato dall'organo di gestione, solo quando l'autorità scientifica ha dichiarato che l'importazione non compromette la sopravvivenza della specie
- NOTE: Possono essere previste misure interne piu' restrittive, alcune Parti (es: gli Stati membri dell'UE) richiedono un permesso d'importazione anche per gli specimen dell'Appendice II

Come funziona la CITES

Certificati di riesportazione

- I certificati di riesportazione sono rilasciati dall'organo di gestione solo quando è sicuro che gli specimen sono stati importati conformemente alle disposizioni della Convenzione



Come funziona la CITES

Altri certificati

- Essi sono utilizzati in casi particolari:
 - Specimen allevati in cattività o riprodotti artificialmente
 - Specimen pre-Convenzione
 - Mostra itinerante
 - Scambi scientifici
 - Certificati d'origine (Appendice III)



La CITES in Italia



L'Italia è stata firmataria della Convenzione sin dal 1979, ma solamente dal 1992 con l'entrata in vigore della legge 150 del 7 febbraio 1992, che prevede sanzioni penali ed amministrative alla violazione delle norme della CITES, si è potuto iniziare ad operare in maniera concreta ed efficace nella applicazione della Convenzione.



Legenda

-  Uffici del Servizio Certificazione CITES
-  Uffici dei Nuclei Operativi CITES



La CITES in Italia



Ai sensi dell'art. 8 della Legge 150/92 il Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) cura l'adempimento della Convenzione di Washington..."**POTENDOSI AVVALERE DELLE ESISTENTI STRUTTURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**".

La stessa Legge 150/92 attribuisce poi specifici compiti al CFS fra cui quelli di certificazione e controllo.



Testo della Convenzione di Washington (CITES)

Regolamenti Comunitari

- Reg. (CE) 338/97 e succmmodifiche
- Reg. (CE) 1808/01
- Regolamenti di sospensione ai sensi art4.6 Reg(CE) 338/97

Legislazione Nazionale:

- Legge 150/92 modif . 59/93
- D.M. 19.04.96 (animali pericolosi)
- Legge 426/98
- D.L. 18 maggio 2001 n°275
- D.M. 8 gennaio 2002 (Registro detenzione)
- D.M. 8 luglio 2005 nr 176 (Manuale Operativo)

Mondo



Unione Europea



Italia





IL REG.(CE) 338/1997

- Dal 1 giugno 1997 l'Unione Europea si è impegnata a difendere in modo più incisivo la diversità delle specie viventi tramite la adozione del Regolamento nr. 338/97 relativo alla “protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.
- Sostituisce ed integra il Regolamento 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione di flora e fauna, tenendo conto delle conoscenze acquisite in questi anni e della attuale struttura degli scambi, che in particolare si è venuta a modificare all'interno della Unione Europea per la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico.
- Oltre a recepire integralmente le disposizioni della Convenzione di Washington amplia il campo di applicazione del controllo del commercio e del prelievo in natura anche a specie autoctone e controlla l'introduzione nella comunità di specie esotiche che, liberate in natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento genetico per le specie nostrane.

ALLEGATI DEL REG.(CE) 338/97

Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base al Regolamento in diverse categorie ed elencate in quattro “Allegati”.



ALLEGATO A



ALLEGATO B



ALLEGATO C



ALLEGATO D



Allegato A



comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie inserite in questo allegato secondo diversi criteri (rarietà, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Appendice I); ad esempio *Hystrix cristata* (Istrice europeo) e *Ursus arctos* (orso bruno), trattate dalla Cites rispettivamente come Appendice III e Appendice II, al fine di controllare più efficacemente le popolazioni europee di queste specie; analogamente si sono incluse nell'Allegato A specie di uccelli come la garzetta, l'airone bianco e alcuni falconiformi.

Allegato B





comprende sostanzialmente le specie che figurano nell' Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell' Allegato A), specie della Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o -di estrema importanza dal punto di vista ecologico - specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene(ad esempio, per quest'ultimo aspetto, *Trachemys scripta elegans* (tartaruga americana a guance rosse) e la *Rana catesbeiana* (rana toro).





Allegato C

comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva




Allegato D

comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perchè elencando specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione costituisce un importante contributo per il principio Cautelativo (es. piante medicinali quali *Arnica montana* e *Gentiana lutea*)



Le amministrazioni preposte alla gestione della CITES in Italia



ATTIVITA' DEI SERVIZI CITES TERRITORIALI DEL CFS E DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME



Rilascio autorizzazioni CITES:

- rilascio certificati di riesportazione
- rilascio certificati “comunitari”



Attività di controllo specifica CITES e L.150/92

- controllo detenzione e allevamento di animali esotici - analisi genetiche
- controllo detenzione e propagazione piante - controllo attività commerciali (vendita animali, piante, pellami, articoli derivati da animali e vegetali)- registro detenzione
- controllo animali c.d. pericolosi (circhi)




Altre attività

- attività P.G. - art. 727 C.P. - Legge 189/2004 (maltrattamento animali)
- rinvenimenti animali esotici

ATTIVITA' DEL SERVIZIO CITES CENTRALE




STESSE ATTIVITA' DEI SERVIZI CITES
TERRITORIALI (PER LA REGIONE LAZIO)



Coordinamento delle ATTIVITA' DEI SERVIZI
CITES TERRITORIALI E DEI NUCLEI
OPERATIVI CITES



Attività INVESTIGATIVA a livello nazionale ed
internazionale




Custodia degli specimen (morti) e parti e
prodotti confiscati, per scopi didattico-scientifici



Rapporti con le altre Autorità nazionali e
internazionali (per ambiti di competenza) di
applicazione della CITES









ANALISI GENETICHE

**art. 8 bis
Legge 150/92
modif. 59/93**

tutte le nascite e riproduzioni in cattività di specie delle Appendici I e II devono essere denunciate entro 10 giorni al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato che ...” si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole”.

**art. 16
Legge 426/98**

“ L accertamento delle relazioni parentali attraverso l’esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo Forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno, dalla Commissione Scientifica di cui all’art. 4 comma 2, di membri della stessa”.

**art. 34
Reg(CE) 1808/01**



i certificati ai fini dell'art. 8.3 del Reg.(CE) 338/97(certificati per autorizzare utilizzo commerciale di esemplari di Allegato A) *“sono rilasciati per i vertebrati vivi quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono state osservate le disposizioni pertinenti dell'art. 36 del presente regolamento”* (marcaggio esemplari)



**art. 727
CODICE
PENALE** sostituito
Da art. 1 comma 3
Legge 189/2004

Abbandono di animali .

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

N.B. applicazione di questo articolo a carico di ignoti nei casi di rinvenimento di animali esotici che abbiano acquisito abitudine alla cattività



**Legge 189/2004
art. 544 bis**



Uccisione di animali

**Legge 189/2004
art. 544 ter**



Maltrattamento di animali

**Legge 189/2004
art. 544 quater**



Spettacoli o manifestazioni vietati

**Legge 189/2004
art. 544 quinquies**



Divieto di combattimenti fra animali

**Legge 189/2004
art. 544 sexies**




Confisca e pene accessorie



AI SENSI DELL' Art. 6 LEGGE 189/2004 è preposto alla vigilanza anche il Corpo Forestale dello Stato.

E' una competenza generale del Corpo Forestale dello Stato, non specifica del Servizio CITES, che spesso però si trova ad intervenire in considerazione del fatto che molti animali "domestici" sono animali esotici inclusi nelle liste/allegati della CITES e del Regolamento Comunitario.



ANIMALI PERICOLOSI

**art. 6
Legge 150/92
modif. 59/93**

“...è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e la incolumità pubblica”.

D.M. 19/04/1996

D.M. 19/04/1996 del Ministero dell' Ambiente: stabilisce elenco specie c.d. pericolose, come previsto da art. 6 comma 2 Legge 150/92



ELENCO SPECIE PERICOLOSE DI CUI AL D.M. 19/04/1996

Classe MAMMALIA

MARSUPIALIA

Famiglia Dasyuridae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Topi e Ratti Marsupiali

Macropodidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Canguri

PRIMATES

Famiglia Cheirogaleidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Lemuri pigmei

Lemuridae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Lemuri

Indriidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Lemuri saltatori

Daubentoniidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Aye -aye

Lorsidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Lorisini





PRIMATES

Famiglia	Tarsidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Tarsidi
	Callitrichidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Scimmie Orso
	Cebidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Scimmie del nuovo mondo
	Cercopithecidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Scimmie del vecchio mondo
	Hylobatidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Gibboni
	Hylobatidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Orango, Scimpanzè, Gorilla

CARNIVORA

Famiglia	Canidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Lupi, Volpi, Sciacalli, Coyote
	Ursidae	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Orsi





CARNIVORA

Famiglia Procyonidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Orsi lavatori

Aliuridae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Panda

Mustelidae

Genere *Eira*

TUTTE LE SPECIE

Tayra

Gulo

TUTTE LE SPECIE

Ghiottone

Mellivora

TUTTE LE SPECIE

Tasso del miele

Meles

TUTTE LE SPECIE

Tassi

Arctonyx

TUTTE LE SPECIE

Tassi

Mydaus

TUTTE LE SPECIE

Tassi

Taxidae

TUTTE LE SPECIE

Tassi

Lutra

TUTTE LE SPECIE

Lontre

Pteronura

TUTTE LE SPECIE

Lontra gigante

Aonyx

TUTTE LE SPECIE

Lontre

Enhydra

TUTTE LE SPECIE

Lontra marina

Hyenidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Iene

Felidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Leoni, tigri, pantere etc.





PROBOSCIDEA

Famiglia Elephantidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Elefanti

PERISSODACTYLA

Famiglia Rhinocerotidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Rinoceronti

ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Cinghiali

Tayassuidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Pecari

Hippopotamidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Ippopotami

Cervidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Cervi, alce, daino

Bovidae

**TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE**

Antilopi, bufali, caprini etc.



RODENTIA

Famiglia Hystricidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Istrici

Erithizontidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Istrici arborei

Hydrochoeridae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Capibara

Dinomydae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Paracana

Dasyproctidae

TUTTI I GENERI
TUTTE LE SPECIE

Aguti

Classe REPTILIA

TESTUDINES

Famiglia Bataguridae

Genere *Mauremys* *M. caspica*

Mauremide caspica

Famiglia Chelydridae

Genere *Chelydra* *C. serpentina*

Tartaruga azzannatrice

Genere *Macroclemnis* *M. temminchi a*

Tartaruga alligatore





CROCODYLIA *

Famiglia **Crocodylidae**

Genere	<i>Crocodylus</i>	TUTTE LE SPECIE	Coccodrilli
	<i>Tomistoma</i>	TUTTE LE SPECIE	Tomistoma
	<i>Osteolemus</i>	TUTTE LE SPECIE	Osteolemus

Famiglia **Alligatoridae**

Genere	<i>Alligator</i>	TUTTE LE SPECIE	Alligatori
	<i>Caiman</i>	TUTTE LE SPECIE	Caimani
	<i>Melanosuchus</i>	TUTTE LE SPECIE	Caimano nero

*** con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 2001 la sopracitata classificazione dell’ordine Crocodylia relativamente all’Allegato A del D.M. 19 aprile 1996 è stata così sostituita:**

Famiglia **Crocodylia**

sottofamiglia	<i>Crocodylinae</i>	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
sottofamiglia	<i>Tomistominae</i>	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
sottofamiglia	<i>Alligatoridae</i>	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE
sottofamiglia	<i>Gavialidae</i>	TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE





SQUAMATA

Famiglia	Helodermatidae			
	Genere	<i>Heloderma</i>	TUTTE LE SPECIE	Gila
Famiglia	Varanidae			
	Genere	<i>Varanus</i>	TUTTE LE SPECIE	Varani
Famiglia	Boidae			
	Genere	<i>Python</i>	<i>P. reticulatus</i>	Pitone reticolato
		<i>Eunectes</i>	<i>E. marinus</i>	Anaconda
Famiglia	Elapidae		TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Cobra, Mamba, corallo etc
	Colubridae			
	Genere	<i>Atractapsis</i>	TUTTE LE SPECIE	Atrattapsidi
		<i>Dispholidus</i>	<i>D. tyous</i>	
		<i>Thelotornis</i>	<i>T. kirtlandii</i>	
Famiglia	Viperidae			
Sottofamiglia	Viperinae		TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Vipere
Sottofamiglia	Crotalinae		TUTTI I GENERI TUTTE LE SPECIE	Mocassini, serpenti a sonagli



art. 6 comma 3
Legge 150/92
modif. 59/93



obbligo di denuncia alla Prefettura competente di possesso di animali pericolosi alla data del 31.12.1996; a seguito di tale denuncia “...il Prefetto, di intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica”.



Art. 6 comma 6
Legge 150/92
modif. 59/93



esenzione da divieti di detenzione di animali pericolosi per giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti (dichiarati idonei dalla Commissione Scientifica CITES)

art. 4 comma 13
Legge 426/98



modifica l' art. 6 comma 6 Legge 150/92 e stabilisce che : esenzione da divieti di detenzione di animali pericolosi per circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti “dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione Scientifica” (CITES)

circolare del **MINISTERO DELL'INTERNO** del 22 febbraio 2002 ha chiarito che la autorità competente di cui all'art. 4 comma 13 è l'**AUTORITA' PREFETTIZIA**. Al fine di rilasciare le autorizzazioni in questione il **PREFETTO** si deve avvalere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che a sua volta si avvale della specifica consulenza di un veterinario della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente

ATTIVITA' DEI NUCLEI OPERATIVI CITES presso le Dogane abilitate



**Controllo della documentazione
CITES**



**Controllo merceologico specialistico
CITES**



Altre attività

- collaborazione specialistica con le altre autorità presenti in dogana
- custodia temporanea di esemplari non viventi di fauna e flora illegali


PRINCIPALI CASISTICHE di INTERESSE per TUTTI GLI UFFICI del CORPO FORESTALE DELLO STATO



Richieste informazioni sull'acquisito e detenzione animali inclusi nella CITES




Segnalazioni su rinvenimenti animali esotici e relative richieste di intervento



Rinvenimenti e detenzione di Testudo spp.




Detenzione animali c.d. pericolosi



Esposti/Segnalazioni su commercio o detenzione illegale animali protetti e /o c.d. pericolosi – Maltrattamenti

Rapporti fra la CITES e le altre strutture del CFS



Grazie per l'attenzione

Corpo Forestale dello Stato



Con la natura in testa



Corpo Forestale dello Stato